

AVVISO PER LA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL SERVIZIO MISURE -

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si comunica che AMG ENERGIA S.p.A. intende effettuare una consultazione finalizzata ad individuare gli operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., per l'affidamento diretto di un accordo quadro della durata di 10 (dieci) mesi con unico operatore economico, avente ad oggetto:

ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL SERVIZIO MISURE - CIG: 92339619AB

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici di settore, in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed ha lo scopo di acquisire la disponibilità degli operatori medesimi a partecipare presentando offerta economica.

La suddetta richiesta di offerta non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo la AMG ENERGIA S.p.A..

AMG ENERGIA S.p.A. si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere o di non dare seguito alla presente procedura di consultazione in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere alcunché a titolo di danno.

L'eventuale conclusione della presente procedura è rimessa alle determinazioni dell'Organo competente della Società.

Gli elementi essenziali e complementari dell'affidamento sono i seguenti:

Stazione appaltante: AMG ENERGIA S.p.A. con sede in Palermo (PA), Via Tiro a Segno n. 5, capitale sociale Euro 96.996.800,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo, codice fiscale e numero di iscrizione n. 04797170828 – PEC: segreteria@pec.amgenergia.it;

Valore stimato dell'accordo quadro: Euro 74.477,00 IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza € 6.834,05;

Procedura di affidamento: affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i.;

Criterio di affidamento: maggiore ribasso percentuale da applicare sugli importi unitari dell'accordo quadro, al netto degli oneri della sicurezza, indicati nel quadro economico all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto;

Luogo di esecuzione del servizio: presso AMG Energia S.p.A. nella sede di Via Tiro a Segno N. 5 di Palermo o presso la sede operativa dell'Operatore economico affidatario (ubicata nel territorio del Comune di Palermo).

Requisiti di partecipazione con riferimento alle capacità tecniche e professionali: il possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'affidamento come descritto agli artt. 1 e 6 del CSA.

L'oggetto dell'affidamento, la tipologia ed i quantitativi stimati del servizio da fornire, mediante singoli Appalti specifici basati sull'Accordo quadro, nonché le caratteristiche tecniche minime, comprese specifiche prestazioni e le tempistiche di esecuzione, sono stati definiti nel capitolato speciale d'appalto (CSA), che si allega alla presente.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità di presentazione delle offerte, si precisa che il Modello di presentazione offerta economica, anch'esso in allegato, dovrà essere restituito firmato digitalmente corredato dai documenti di cui all'art. 6 del richiamato CSA., anch'essi digitalmente firmati, a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.amgenergia.it, con l'indicazione dell'oggetto della procedura di affidamento diretto, entro e non oltre il giorno 28/05/2022.



MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Spett. le AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n.5
90123 PALERMO
segreteria@pec.amgenergia.it

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1 E COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 20 DEL 11/09/2020 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16/07/2020 PER L'AFFIDAMENTO DI "ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL SERVIZIO MISURE". CIG 92339619AB

Il sottoscritto nato a il

C.F. in qualità di:

- legale rappresentante
 procuratore (in tal caso allegare copia fotostatica della procura)
 altro (definire la qualifica)

dell'operatore economico.....

con sede legale in Prov. CAP

Via/Piazza n.....

e sede amministrativa in Prov. CAP

Via/Piazza n.....

Partita IVA C.F.

telefono faxe-mailPEC.....

in riferimento alla procedura di affidamento diretto per l'esecuzione del servizio relativo all'Accordo Quadro sopra indicato avente importo massimo presunto pari ad **Euro 74.477,00=** I.V.A. esclusa (oneri per la sicurezza pari ad Euro 6.834,05);

OFFRE

per l'esecuzione del servizio un ribasso percentuale pari al% (diconsi per cento) da applicare uniformemente ai prezzi unitari indicati nel quadro economico di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/ 12/ 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/ 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

il seguente indirizzo e referente cui indirizzare i documenti di gara:

sede..... Prov. CAP

Via/Piazza n.....

telefono faxe-mailPEC.....

Referente.....

DICHIARA INOLTRE

1. **L'insussistenza dei motivi di esclusione, ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016;**
2. **Di possedere i requisiti generali previsti per l'affidamento di contratti pubblici dalla normativa vigente;**
3. **Che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. con il seguente oggetto sociale**
.....
.....;
4. **Che, in accordo all'art. 83 ed all'allegato XVII del D.lgs 50/2016, disporrà di mezzi, attrezzature, materiali ed equipaggiamento tecnico adeguato per eseguire l'appalto, in accordo al Capitolato Speciale d'Appalto.**

Allega pertanto la documentazione e le dichiarazioni richieste all'art. 6 del C.S.A.

Di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al GDPR (Regolamento Europeo delle Privacy n. 2016/679 e s.m.i.) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell'ambito della presente procedura.

LUOGO E DATA

TIMBRO OPERATORE ECONOMICO E
FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

NOTA: Allegare copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Se il dichiarante è un procuratore, allegare copia della relativa procura.



AMG ENERGIA S.P.A. PALERMO

ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL SERVIZIO MISURE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Palermo, li	Progettista	Responsabile Unico del Procedimento
MAGGIO 2022	(ing. Santi Bonanno) (ing. Germana Poma)	(ing. Germana Poma)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto della procedura è l'affidamento dell'ACCORDO QUADRO PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL SERVIZIO MISURE, finalizzato all'esecuzione di attività prestazionali necessarie alla AMG ENERGIA S.P.A., in qualità di distributore locale del gas naturale, per garantire la funzionalità operativa della U.O. Misura, nel rispetto dei parametri da questa stabiliti ed in conformità agli standard richiesti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Sostanzialmente, l'Operatore economico, di seguito Fornitore (cfr. ART. 3 – DEFINIZIONI) dovrà gestire, sotto la supervisione e controllo del personale incaricato della U.O. Misura, parte delle attività, attualmente in capo alla stessa U.O. Misura, di front office e back office legate all'ambito territoriale servito dal Distributore AMG ENERGIA S.P.A., adottando un proprio modello organizzativo ed operativo, efficace ed efficiente, ed attuando una gestione funzionale e continua delle attività atte a garantire il regolare espletamento delle prestazioni richieste.

In maniera specifica, le attività principali, riguardano la corretta e completa gestione di richieste e/o comunicazioni relative a verifiche contatori, dati tecnici e rettifiche misure che pervengono da parte delle Società di vendita (denominate nel seguito Utenti della Distribuzione – UDD), dei Clienti finali, dell'Acquirente Unico (AU) e del Sistema Informativo Integrato (SII), nonché attività di digitazione nel sistema informatico aziendale Net@Dis (caricamento/registrazione dei data entry) a riscontro di ordini di intervento di sostituzione misuratori e ordinativi del servizio morosità, ad esclusione di eventuali ricalcoli di misure che risultino essere necessari ed il cui onere è di esclusiva competenza del personale della U.O. Misura.

Nel dettaglio, si riportano a seguire le principali prestazioni richieste, a semplice titolo esemplificativo ma non esaustivo, conformi alle delibere ed alle norme emanate dall'ARERA (anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato), da gestire e/o riscontrare informaticamente attraverso il "Portale della Distribuzione" aziendale, il sistema aziendale Net@Dis e/o attraverso piattaforma dedicata NextCloud del SII:

- **R01:** Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità.
- **SM1:** Sospensione per morosità.
- **V01:** Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale.
- **M01:** Messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un GdM.
- **M02:** Messa a disposizione di altri dati tecnici.
- **IGMG:** Sostituzioni e ulteriori interventi tecnici sui GdM.

Ulteriori attività analoghe, quali riscontri ad ordinativi per verifiche interne non regolamentati da ARERA, potranno essere eseguiti in maniera residuale, su richiesta della Committente.

Le suddette attività verranno espletate nell'ambito del servizio che la AMG ENERGIA S.P.A. svolge in qualità di impresa di distribuzione del gas naturale nel territorio della Città di Palermo, nonché presso i comuni di Camporeale e Montelepre e la frazione di Grisi del comune di Monreale.

Il presente Accordo Quadro regola gli Appalti specifici che verranno affidati durante il periodo di durata dello stesso Accordo Quadro, con le modalità e specifiche tecniche di cui al presente Capitolato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 s.m.i..

Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a stipulare appalti specifici in base alla richiesta del Committente ed ai sensi degli articoli seguenti.

La Società si riserva il diritto di eseguire direttamente tutte quelle attività che riterrà opportuno.

Il valore del presente Accordo Quadro, pertanto, non impegna la AMG ENERGIA S.P.A. a stipulare appalti specifici fino a quella concorrenza ed i singoli contratti saranno stipulati in base alla programmazione operativa su base generalmente mensile.

ART. 2 – NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

Le attività oggetto del presente Accordo Quadro dovranno inoltre essere svolte in conformità a quanto disposto dalle delibere ARERA sotto elencate ed a tutte le deliberazioni emesse dall'Autorità in materia di distribuzione del gas naturale anche se qui non espressamente richiamate:

- Deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i. - Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete.
- Deliberazione 6 giugno 2006, n.108/06 e s.m.i. – Allegato 2 “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale”.
- Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. - Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica.
- Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i. - Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG).
- Delibera 569/2019/R/gas e s.m.i. - Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG) - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti:

- tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti per lavori, servizi e forniture e in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i.;
- le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori e in particolare il D. Lgs 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore dovrà anche osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti e subappalti, vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto

dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché le disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INAIL, delle A.S.L., degli Enti previdenziali, delle Autorità militari, ecc...

Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

ART. 3 – DEFINIZIONI

- ACCORDO QUADRO: è l'accordo concluso tra AMG ENERGIA S.P.A. ed il Fornitore il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da affidare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso sia per quanto riguarda i prezzi che la qualità, nei limiti indicati negli articoli del presente Capitolato.
- APPALTI SPECIFICI: sono i singoli appalti affidati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, e stipula di specifico Contratto. In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quella di cui al presente Accordo Quadro e Capitolato.
- AMG ENERGIA S.P.A.: è l'Ente firmatario dell'Accordo Quadro per la fornitura del servizio.
- FORNITORE: è l'Operatore economico aggiudicatario e firmatario dell'Accordo Quadro destinatario dei singoli Appalti specifici.
- A.R.E.R.A.: è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente già A.E.E.G.S.I. (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico).
- AU: è l'Acquirente Unico, società pubblica nata per approvvigionare l'energia elettrica per i clienti domestici e le PMI che ancora non sono passati al mercato libero. Dal 2009, le attività di AU si sono progressivamente ampliate a beneficio del corretto funzionamento dei mercati energetici.
- SII: è il Sistema Informativo Integrato, istituito presso Acquirente Unico dalla legge n.129 del 13 agosto 2010 con la finalità di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Il SII è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (Registro Centrale Ufficiale).

ART. 4 - FABBISOGNO E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo stimato dell'Accordo Quadro, oggetto del presente capitolato, ammonta ad € 74.477,00 (euro settantaquattromilaquattrocentosettantasette/00), IVA esclusa, di cui € 6.834,05 per i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, calcolato sulla base della Tabella Ministeriale relativa al costo medio per il personale di servizi di Call Center, aggiornato al mese di aprile 2022:

- Importo orario (adetto livello 5°)	€ 26,540
- Importo orario con spese ed utile di impresa	€ 33,175
- N. Ordini di lavoro giornalieri previsti:	120
- N. Ore medie giornaliere previste:	12
- N. Giorni lavorativi previsti:	170

Pertanto, per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, è stato previsto da AMG Energia S.p.A. il seguente quadro economico:

Descrizione prezzo	Importo unitario	Quantità	Importo
Canone giornaliero per ordinativi da evadere fino a n. 120 al giorno.	€/giorno 398,10	Giorni 170	€ 67.677,00
Costo forfettario per ogni ordinativo al giorno oltre i primi 120	€/N° 4,00	N° 1.700	€ 6.800,00
TOTALE (IVA esclusa)			€ 74.477,00
di cui oneri per la sicurezza			€ 6.834,05

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Azienda per la durata del contratto, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali.

Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione di AMG ENERGIA S.P.A. nei confronti del Fornitore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'affidamento di appalti specifici, nell'ambito dello stesso accordo quadro.

Il singolo Appalto specifico, effettuato di volta in volta sulla scorta delle reali esigenze aziendali, sarà remunerato con l'applicazione dei prezzi unitari offerti dal Fornitore e avrà il seguente importo stimato:

STIMA DEL SINGOLO APPALTO SPECIFICO € 8.000,00

I prezzi unitari offerti dal Fornitore sono comprensivi di tutto quanto necessario per dare compiuto il servizio in affidamento, di eventuali tasse, tributi e ogni altro onere, con la sola esclusione dell'I.V.A..

I suddetti prezzi offerti costituiscono pertanto i prezzi unitari contrattuali che saranno utilizzati per calcolare la remunerazione dei servizi resi dal Fornitore moltiplicandoli per le quantità di prestazioni effettivamente svolte.

Sono compresi nei prezzi esposti tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e a regola d'arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative esposte nel presente documento e delle quali il Fornitore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare.

L'offerta presentata presuppone l'implicita conoscenza da parte del Fornitore di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo del servizio; il Fornitore non potrà pertanto sollevare alcuna eccezione in seguito per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti anche se ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti e di non aver tenuto conto di quanto necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficienza di dati e informazioni.

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio; non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.

ART. 5 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO - APPALTI SPECIFICI - DECORRENZA DEL SERVIZIO

L’Accordo Quadro di cui al presente capitolato avrà una durata di 10 (dieci) mesi, in accordo all’importo totale dell’Accordo ed a quello presunto del singolo appalto specifico, i cui valori sono entrambi indicati al precedente articolo 4 del presente capitolato.

La durata complessiva dell’Accordo Quadro per la fornitura, periodo entro il quale AMG ENERGIA S.P.A. può affidare il singolo appalto specifico, si intende sino al raggiungimento dell’importo massimo presunto dell’Accordo Quadro, oppure, trascorsi 10 (dieci) mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, indipendentemente dal raggiungimento dell’importo contrattuale.

Con la stipula dell’accordo quadro, il Fornitore si impegna ad effettuare le prestazioni che verranno richieste, nel periodo di validità dell’accordo stesso, con i singoli affidamenti, rispettando il limite massimo di importo e secondo i tempi e le modalità in seguito definiti.

Si prevede di emettere circa 10 (dieci) Ordini/Appalti specifici, con frequenza almeno mensile. Tale numero di contratti potrebbe cambiare, in aumento o in diminuzione, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.

L’AMG ENERGIA S.P.A. procederà all’affidamento del singolo appalto specifico, sulla base delle condizioni fissate nell’Accordo, definendo il fabbisogno e la durata del contratto specifico ed invitando il Fornitore alla stipula/accettazione del relativo contratto.

La stipula dell’Accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare fino ai limiti di importo definiti dall’Accordo stesso.

Il servizio deve essere eseguito in accordo alle norme amministrative e tecniche del capitolato.

La stipulazione del singolo appalto specifico, a cui il Fornitore resta obbligata, e l’inizio della fornitura avverranno nei termini ed osservando le disposizioni di cui all’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL SINGOLO CONTRATTO

- A. Il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- B. Il Regolamento D.M. 7 marzo 2018 n. 49 di “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
- C. Il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- D. Il presente Capitolato speciale d’appalto.
- E. L’offerta presentata dal Fornitore.

ART. 6 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, AMG ENERGIA S.P.A. metterà a disposizione del Fornitore l’uso del software gestionale Net@Dis e degli applicativi necessari all’espletamento del servizio.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire le seguenti attività con proprio idoneo personale incaricato, che si svolgeranno presso i locali di via Tiro a Segno n. 5 della AMG ENERGIA S.P.A. ove disponibili, garantendo il controllo dell'intero iter procedurale:

- attività di front office, quali ricezione e gestione iniziale delle richieste/comunicazioni che transiteranno sul sistema informativo aziendale Net@Dis, tramite il "cloud del SII" o il "Portale della Distribuzione"
- attività di back office, quali programmazione, riscontro ed evasione delle richieste e degli interventi con le conseguenti comunicazioni ai soggetti preposti, verificando, nel caso di riscontro di prestazioni accessorie pervenute dalle UDD di cui all'art. 3.2 del Codice di rete tipo, che siano posti in essere tutti gli adempimenti riguardanti la "Qualità commerciale della distribuzione del gas", così come disposto dalla Delibera ARERA n. 569/2019/R/gas e s.m.i.;
- attività di reportistica periodica - giornaliera, settimanale e mensile – del servizio espletato, con evidenza dei tempi di gestione delle pratiche, compresa l'elaborazione di statistiche, secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il personale incaricato del Fornitore, prima di essere adibito all'attività operativa, dovrà essere idoneamente formato ed informato dal personale dell'AMG ENERGIA S.P.A. che supervisiona e coordina le attività.

Nello specifico, AMG ENERGIA S.P.A., anche preliminarmente all'inizio del servizio, fornirà a titolo gratuito adeguato training riguardante l'attività oggetto dell'appalto, da effettuarsi presso la sede del Committente. Il training avrà la durata di 16 ore e dovrà rivolgersi ad un numero di almeno due operatori. Al Fornitore non sarà dovuto alcun compenso per le ore dedicate al training e nulla potrà pretendere al riguardo.

Per il regolare e corretto svolgimento delle attività richieste, il Fornitore dovrà mettere a disposizione operatori in numero variabile e congruo in funzione delle esigenze di lavoro e delle prestazioni da evadere giornalmente, con profilo professionale idoneo e capacità di comunicazione e relazionali adeguate alle prestazioni ed alla qualità del servizio richiesti.

Ciascun operatore sarà identificabile mediante login personale.

Gli operatori dovranno verificare la correttezza dei dati registrati sul sistema informatico con quanto riportato sugli ordini di intervento da riscontrare con riferimento all'anagrafica del cliente finale ed all'utilizzo della fornitura di gas.

L'AMG Energia si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare verifiche, anche a campione, sull'attività svolta dal Fornitore, con l'impiego del proprio personale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

- 1) Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante che si avvarrà, per l'espletamento del servizio, di personale specializzato in numero adeguato, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, con esperienza in attività analoghe per i seguenti periodi:
 - per una durata totale uguale o maggiore di 24 mesi;
 oppure:
 - per una durata maggiore od uguale a 12 mesi ed in possesso di attestazioni di frequenza a corsi di formazione attinenti il servizio richiesto.

- 2) Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante che si avvarrà, per l'espletamento del servizio, della necessaria ed adeguata attrezzatura e servizi (p.es. personal computer, collegamento internet a banda larga, telefonia fissa e mobile, posta elettronica, posta elettronica certificata).
- 3) Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di disporre di una sede operativa, per l'espletamento del servizio, ubicata nel territorio del Comune di Palermo. Per disponibilità di sede operativa si intende effettiva alla data di presentazione dell'offerta e per l'intera durata dell'accordo quadro.

ART. 7 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO E REGOLE DI COMPORTAMENTO NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO.

Il Fornitore dovrà avere a disposizione personale idoneo ed addestrato all'espletamento dell'incarico.

Nelle prestazioni di manodopera dovranno essere rispettate tutte le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il Fornitore assicura che il personale adibito al servizio si attenga scrupolosamente alle regole di buon comportamento civico nei rapporti con il personale di AMG ENERGIA S.P.A. improntando con quest'ultimo un rapporto regolato dalla massima professionalità e rispetto.

Qualora a AMG ENERGIA S.P.A. dovessero giungere segnalazioni di mancato rispetto delle regole di buon comportamento civico e di professionalità nell'esecuzione del servizio o questo dovesse essere riscontrato da personale aziendale, la stessa, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere, con nota scritta, l'immediata sospensione del lavoro svolto da parte dell'operatore interessato.

Se tali comportamenti dovessero coinvolgere più di un operatore, AMG ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di rescindere il rapporto contrattuale con il Fornitore.

Il Fornitore è in ogni caso responsabile di eventuali danni derivanti dalla lesione all'immagine e al buon nome di AMG ENERGIA S.P.A. dalla riscontrata inadeguatezza nella gestione del servizio.

AMG ENERGIA S.P.A. declina ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi problema che dovesse sorgere tra il personale adibito al servizio, nonché per eventuali incidenti e/o infortuni, di qualsiasi natura, dovessero capitare al personale adibito all'esecuzione del servizio durante lo stesso.

Al Fornitore è fatto assoluto divieto, pena la rescissione immediata del contratto e l'applicazione dei danni di cui al presente Capitolato da parte di AMG ENERGIA S.P.A., di svolgere, tramite il proprio personale incaricato, altre attività di qualsiasi natura non attinenti il servizio.

ART. 8 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le informazioni e i dati ricevuti per l'esecuzione delle suddette attività o rilevati nell'espletamento del servizio sono e rimarranno di esclusiva proprietà di AMG ENERGIA

S.P.A. e dovranno essere trattate nel pieno rispetto del codice in materia di protezione dei dati.

Pertanto è fatto divieto al personale del Fornitore di divulgare le informazioni ed i dati di cui venga a conoscenza che costituiscono, tra l'altro, informazioni.

Il Fornitore conviene che le Informazioni hanno carattere riservato e commercialmente sensibili e a tale riguardo si impegna a far uso di tali Informazioni esclusivamente per la realizzazione dell'Incarico e a garantirne la riservatezza.

Con espresso richiamo alla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), il Fornitore, in ragione dell'incarico conferito, viene designato Altro Responsabile del trattamento dei dati personali (sub responsabile) ai sensi dell'art 28 paragrafo 2 del Regolamento UE 679/2016.

Pertanto, il Fornitore dovrà mettere in pratica tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza dei dati di cui viene in possesso durante l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso non è autorizzato ad utilizzare alcuna informazione riguardante i dati anagrafici e di consumo dei PDR e le informazioni ad esso collegate e dovrà attenersi alle istruzioni impartite nella designazione a Sub-Responsabile, pena la rescissione immediata del contratto

AMG ENERGIA S.P.A. si riserva inoltre, sin da ora, le azioni legali conseguenti alla diffusione o all'uso improprio e non autorizzato di dati e informazioni.

ART. 9 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento avverrà nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura (o di più fatture nel caso di consegne scaglionate) regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'Operatore economico aggiudicatario dal presente Accordo Quadro.

Pertanto, il Fornitore presenterà a carico della Società fatture all'ultimazione degli obblighi derivanti dal singolo Appalto specifico, previa attestazione del Direttore per l'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle Strutture preposte di avere ricevuto il servizio e/o fornitura e di averlo riscontrato conforme all'ordine, sia per qualità che per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

Non saranno prese in esame e restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui sopra.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA S.P.A. provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nella proposta contrattuale di "service" allegata.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente affidamento verranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AMG ENERGIA S.P.A. entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. AMG ENERGIA S.P.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture il Fornitore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di riferimento.

ART. 10 – REVISIONE PREZZI

I prezzi di cui all'offerta presentata dal Fornitore, in base a calcoli di sua convenienza e tenute presenti le condizioni tutte del presente capitolato, non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di revisione e quindi per tutta la durata dell'Accordo Quadro di fornitura, resteranno invariati nel modo più assoluto per espressa pattuizione a cui il Fornitore si impegna e ciò per gli effetti di legge.

ART. 11 – ONERI FISCALI

I prezzi offerti dal Fornitore si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto, dall'eventuale stipula del contratto e dalla fornitura, ad eccezione della I.V.A. che sarà indicata in fattura, come per legge.

Sono a carico della Ditta tutte le spese per svolgere il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo quadro, è obbligato a costituire una garanzia sotto forma di cauzione o

fidejussione, denominata “garanzia definitiva”, pari al 10% dell’importo dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’accordo quadro da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro e del singolo contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura o del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, ove presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 13 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, in conformità all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella formulazione applicabile dal 1° novembre 2021 ai sensi dell’art. 49 D.L. 77/2021.

ART. 14 - PENALE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – CAUSE DI RECESSO.

L’Accordo Quadro o il singolo appalto specifico possono essere risolti nei casi previsti ed in accordo all’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Qualora il servizio di un singolo appalto specifico non venga eseguito in tutto o in parte nei termini e procedure indicati da AMG ENERGIA S.P.A. ed in accordo alle modalità ed alla tempistica di qualità dettate dalle Delibere ARERA, fra cui quelle indicate all’art. 3 del presente Capitolato, AMG ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di applicare una penale calcolata, in percentuale sull’importo giornaliero previsto in elenco prezzi, sul numero di ordinativi inevasi e/o non correttamente evasi rispetto al numero di ordinativi totali da evadere nella singola giornata, oltre al pagamento delle penali che AMG ENERGIA S.P.A. dovrà all’ARERA per attività svolte dal Fornitore in modo difforme alle procedure dettate dalla stessa Autorità e che abbiamo causato rimborsi automatici al cliente, fino ad un massimo del 10% sull’importo totale del singolo appalto specifico.

Il controllo del servizio compete al Direttore dell’esecuzione del contratto.

L’inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal succitato Responsabile mediante apposito verbale, che verrà notificato al Fornitore.

Il Fornitore potrà produrre le sue deduzioni entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica; trascorso inutilmente questo tempo o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili saranno applicate le penalità previste dal presente Capitolato a scalare dalla contabilità del mese corrente.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi è dovuta l'immediata reintegrazione dell'importo della cauzione.

Il Fornitore in sede di contabilità finale potrà avanzare sulle sanzioni applicate giustificate riserve, in merito alle quali deciderà AMG ENERGIA S.P.A..

AMG ENERGIA S.P.A. si riserva inoltre di risolvere di diritto l'Accordo Quadro o il singolo appalto specifico, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- ✓ per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte AMG ENERGIA S.P.A.;
- ✓ qualora vengano contestate al Fornitore gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- ✓ qualora le transazioni relative al presente affidamento, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso in cui vi siano ritardi e si riscontrino problematiche che, a insindacabile giudizio AMG ENERGIA S.P.A., siano riconducibili a deficit organizzativi o operativi del Fornitore, verranno addebitati oltre alle penali anche tutti i costi e i danni, diretti ed indiretti, richiesti da terzi e causati da tali omissioni o errori.

In particolare per ogni documentazione non conforme che produca alla committente effetti sanzionatori da parte delle autorità preposte, il Fornitore risponde di ogni danno arrecato in aggiunta all'applicazione della penale.

In caso di ripetuta inosservanza delle prescrizioni del presente documento sarà facoltà di AMG ENERGIA S.P.A. far eseguire le attività ad altro Operatore economico, addebitando al Fornitore i maggiori costi sostenuti.

Per le inadempienze meno gravi, ove non si ravvisi a giudizio di AMG ENERGIA S.P.A. la grave inadempienza che risolve il contratto, AMG ENERGIA S.P.A. si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla AMG ENERGIA S.P.A. a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale.

Negli stessi termini l'Accordo Quadro o il singolo appalto specifico cesseranno la loro efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

- ✓ in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore,

- un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- ✓ allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compresi i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 - ✓ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - ✓ allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
 - ✓ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di affidamento ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
 - ✓ qualora il Fornitore ceda, anche parzialmente, l'esecuzione della fornitura affidatagli;
 - ✓ qualora il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AMG ENERGIA S.P.A.
 - ✓ qualora l'aggiudicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata indegnità.

L'AMG ENERGIA S.P.A., ha altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro o il singolo appalto specifico ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- ✓ il Fornitore non effettui le prestazioni entro i termini stabiliti nel presente Capitolato;
- ✓ il Fornitore non esegua le prestazioni in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- ✓ il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'AMG ENERGIA S.P.A. di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di Accordo quadro o il singolo appalto specifico nei termini prescritti;
- ✓ il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- ✓ il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al Fornitore medesimo;
- ✓ il Fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'AMG ENERGIA S.P.A.;
- ✓ il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- ✓ si verificano disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso la Società ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore);
- ✓ si verificano gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo appalto specifico per una delle suindicate cause, AMG ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

AMG ENERGIA S.P.A. potrà recedere, anche parzialmente, dall'Accordo Quadro o dal singolo appalto specifico, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio richiesto. Il recesso potrà riguardare anche una parte dal Contratto.

AMG ENERGIA S.P.A. può recedere dall'Accordo Quadro o dal singolo appalto specifico previa dichiarazione da comunicare al Fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del Fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

ART. 15 – CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E IL FORNITORE – ECCEZIONI E RISERVE – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.

Contestazioni tra la Stazione Appaltante e il Fornitore.

Il direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) o il Fornitore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione della fornitura; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata al Fornitore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva negli atti contabili in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore per l'esecuzione del contratto redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata al Fornitore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.E.C nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il Fornitore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni del Fornitore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati dal D.E.C. sugli atti di tenuta della contabilità.

Eccezioni e riserve dell'esecutore sulla documentazione contabile.

La documentazione contabile viene firmata dal Fornitore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentata.

Nel caso in cui il Fornitore non firmi tale documentazione, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli atti contabili.

Se il Fornitore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando negli atti contabili le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore per l'esecuzione del contratto, nei successivi quindici giorni, espone negli atti contabili le sue motivate deduzioni. Se il D.E.C. omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese del Fornitore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui il Fornitore non abbia firmato gli atti contabili nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e il Fornitore dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il D.E.C. può registrare in partita provvisoria, sui documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle forniture interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve.

Il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.E.C., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Fornitore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili al momento della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale (o atto contabile finale) si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che il Fornitore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del Contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'AMG ENERGIA S.P.A. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del Fornitore venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione, benché la possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimanga comunque subordinata alla verifica del rispetto del D.lgs. 50/2016 e della legislazione vigente in materia.

In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 17 – PRECISAZIONE

I termini e le condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di modifica.

L'AMG ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato o prodotto dal Fornitore.

ART. 18 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI).

Il Fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Sarà obbligo del Fornitore provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'espletamento della propria attività.

Il Fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche prestazioni lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio del Fornitore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per il presente affidamento, la Società non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

La procedura di redazione del DUVRI potrà comunque attivarsi successivamente nel caso si modificassero le situazioni attualmente presenti. In tal caso il Fornitore dovrà, se necessario e prima della stipula del Contratto, fornire la documentazione e gli elementi utili per consentire alla AMG la stesura del DUVRI da interferenza che, sottoscritto dall'Azienda e dal Fornitore, dovrà far parte integrante e sostanziale del contratto.

In ogni caso il Fornitore dovrà garantire la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dal citato art. 26 del D.lgs. 81/2008, impegnandosi ad operare in combinato con AMG ENERGIA S.P.A..

Il Fornitore sarà tenuto a fornire all' AMG ENERGIA S.P.A. tutta la documentazione necessaria al fine di una migliore attuazione della collaborazione e del coordinamento in materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene la fornitura, obbligo eventuali verso sub appalto, ecc.).

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679

In ottemperanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (in seguito "GDPR") e del d.lgs. 196/2003, come novellato dal d.lgs.101/2018 (in seguito "Codice Privacy") e unitamente "Normativa privacy", AMG ENERGIA S.P.A. (in seguito "Titolare" o "Azienda"), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.7), fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento:

i dati forniti vengono acquisiti dall'Azienda per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'affidamento e l'esecuzione dell'appalto e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dalla Ditta vengono acquisiti dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa del contratto stesso.

Conferimento dei dati:

Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della partecipazione al presente bando nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su AMG ENERGIA S.P.A.

Dati oggetto del trattamento:

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, coordinate bancarie. I dati relativi a eventuali sanzioni o condanne penali in relazione alla verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Titolare mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Normativa Privacy e dai Regolamenti interni dell'Azienda attraverso soggetti interni specificatamente autorizzati e istruiti in merito alle modalità di trattamento di dati personali, nonché al personale interno alla società in forza alla Direzione competente per l'esecuzione del contratto. Il trattamento sarà inoltre effettuato per mezzo di soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il cui supporto tecnico è necessario per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema) e il quale cura la procedura di affidamento. Non sono previsti processi decisionali automatizzati dai quali derivino effetti giuridici, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafo 1 del GDPR.

Base giuridica del trattamento:

Il trattamento dei dati personali è effettuato lecitamente anche in assenza del suo consenso espresso ai sensi dei seguenti articoli:

- art. 6 comma 1 lett. b GDPR - Il trattamento è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali e la stipula del contratto di cui l'interessato è parte;
- art. 6 comma 1 lett. c GDPR - Il trattamento è necessario per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento; ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- art. 10 GDPR – Il trattamento è effettuato da parte di una Pubblica Amministrazione per l'esecuzione della procedura di bando e stipula del contratto, nonché in base agli obblighi di legge cogenti per la Pubblica Amministrazione;

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati personali raccolti saranno oggetto di comunicazione:

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Azienda appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in ordine all'esecuzione e per le finalità connesse la procedura di affidamento. L'elenco di tali soggetti è disponibile presso il Titolare;
- a soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano formale richiesta di accesso ai documenti relativi alla procedura di affidamento nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e dal D.lgs. 50/2016;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già AVCP) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati personali conferiti dai concorrenti, trattati in forma pseudonimizzata, nonché il nominativo della Ditta ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito istituzionale della Società www.amgenergia.it nella sezione Società trasparente per obblighi di legge. (d.lgs. n. 33/2013)

Trasferimento dei dati:

Il Titolare non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati:

AMG ENERGIA S.P.A. conserva i dati personali raccolti in base ai criteri di seguito identificati e alle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul Titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità della conservazione, per la difesa in giudizio dei diritti del Titolare, per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale e per tempo illimitato in caso di contenzioso;
- revisioni generali in tema di prescrizione dei diritti;

- con riferimento al Fornitore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale;

Diritti del concorrente interessato:

In qualità d'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che La riguardano o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

L'apposita istanza può essere presentata inviando una richiesta all'indirizzo e-mail privacy@amgenergia.it. Un modello per l'esercizio dei diritti predisposto dall'Autorità Garante è reperibile al seguente indirizzo <https://www.garanteprivacy.it>. Ove ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Fonte di provenienza dei dati:

I dati personali sono resi spontaneamente dall'interessato o dall'impresa di cui è legale rappresentante/direttore tecnico.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento è AMG ENERGIA S.P.A. Via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo – www.amgenergia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato è raggiungibile all'indirizzo e-mail: dpo@amgenergia.it

Obblighi di riservatezza

Sarà fatto obbligo alla Ditta di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Azienda ovvero di ogni soggetti terzi.

In particolare, la Ditta dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale; non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

ART. 20 – FORO COMPETENTE – DOMICILIO DELLE PARTI -

I rapporti contrattuali tra l'AMG ENERGIA S.P.A. di Palermo e il Fornitore saranno regolati dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nella richiesta di offerta e nel contratto, e per quanto in essi non previsto, dalle Leggi e dalle norme vigenti, quando applicabili al presente Accordo Quadro.

Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell'Autorità Giudiziaria, comunque dipendente dal contratto di Accordo Quadro, nonché per i conseguenti contratti applicativi, sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti per materia e per valore con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Le parti per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e relativi appalti specifici eleggono domicilio come appresso:

- L'AMG ENERGIA S.P.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua sede di Via Tiro a Segno n. 5, 90123 Palermo;

- Il Fornitore, nella persona del Titolare o Legale rappresentante, presso la sua sede legale che dichiarerà nell'offerta ed in mancanza tutti gli atti e le comunicazioni verranno ad essa fatte presso la Casa Comunale di Palermo.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. GERMANA POMA (TEL. 091/7435348 – FAX 091/7435206).

0-0-0-0-0-0-0-0-0